



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 4220

Disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio
culturale

Nuovo testo

N. 544 – 14 giugno 2017



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 4220

Disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio
culturale

Nuovo testo

N. 544 – 14 giugno 2017

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLI 1-6	- 3 -
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	- 3 -

Informazioni sul provvedimento:

A.C.	4220
Titolo:	Disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale
Iniziativa:	governativa in prima lettura alla Camera
Commissione di merito:	II
Relatore per la Commissione di merito	Berretta
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	presente riferita al testo presentato alla Camera
<i>Parere richiesto:</i>	
Destinatario:	alla II Commissione in sede referente
Oggetto:	nuovo testo

PREMESSA

Il progetto di legge in esame reca modifiche al codice penale in materia di delitti contro il patrimonio culturale. È oggetto della presente Nota il nuovo testo elaborato dalla Commissione II (Giustizia), come risultante dagli emendamenti approvati, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2017.

Il testo originario del progetto di legge, di iniziativa governativa, recava una delega per la riforma delle sanzioni penali in materia di patrimonio culturale. Nel corso dell'esame in sede referente, nella seduta del 1° giugno 2017, la Commissione Giustizia ha adottato come testo base un nuovo testo dell'A.C. 4220, nel quale i principi e criteri di delega sono stati trasformati in disposizioni di diretta applicazione.

Il testo originario del disegno di legge è corredato da relazione tecnica, riferita alla formulazione del testo in termini di delega legislativa: nella presente Nota – riferita al nuovo testo – si darà comunque conto della relazione tecnica per la parte tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-6

Delitti contro il patrimonio culturale

Le norme prevedono quanto segue.

L'articolo 1 introduce nel codice penale il Titolo VIII-*bis* (dei delitti contro il patrimonio culturale), contenente nuove fattispecie di reato e ulteriori previsioni di natura penale.

In particolare, sono introdotti i seguenti articoli :

- articolo 518-*bis* (furto di beni culturali);
- articolo 518-*ter* (appropriazione indebita di beni culturali);
- articolo 518-*quater* (ricettazione di beni culturali);
- articolo 518-*quinqües* (riciclaggio di beni culturali);
- articolo 518-*sexies* (illecita detenzione di beni culturali);
- articolo 518-*septies* (violazioni in materia di alienazione di beni culturali);
- articolo 518-*octies* (uscita o esportazione illecite di beni culturali);
- articolo 518-*novies* (danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici);
- articolo 518-*decies*, danneggiamento, deturpamento e imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici;
- articolo 518-*undecies* (devastazione e saccheggio di beni culturali);
- articolo 518-*duodecies* (contraffazione di opere d'arte);
- articolo 518-*terdecies* (casi di non punibilità);
- articolo 518-*quaterdecies* (attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali);
- articolo 518-*quinqüesdecies* (aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici);
- articolo 518-*sexiesdecies* (ravvedimento operoso);
- articolo 518-*septiesdecies* (confisca);
- articolo 518-*octiesdecies* (fatto commesso all'estero).

Inoltre è introdotto l'articolo 707-*bis*, in tema di possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli.

L'articolo 2 apporta modifiche all'articolo 51 del codice di procedura penale nel senso di attribuire all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo distrettuale le funzioni relative alle indagini preliminari nei procedimenti di primo grado nei casi di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali realizzati da associazioni di tipo mafioso.

L'articolo 3 modifica la legge sulla responsabilità delle persone giuridiche, di cui al D.lgs. n. 231/2001, inserendo gli articoli 25-*terdecies* (delitti contro il patrimonio culturale) e 25-*quaterdecies* (riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali). Detti articoli introducono sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione dei delitti introdotti dall'articolo 1.

L'articolo 4 reca modifiche in materia di “operazioni sotto copertura”, escludendo la punibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali, nell'attività di contrasto al delitto di cui all'articolo 518-*quaterdecies* del codice penale, i quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono attività quali, tra

l'altro, acquistare, ricevere, sostituire od occultare denaro, beni, documenti o cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere un reato.

All'articolo 5, infine, vengono abrogate talune disposizioni che recano l'attuale disciplina sanzionatoria in materia di beni paesaggistici e culturali.

Si tratta, in particolare, delle seguenti disposizioni del codice penale:

- l'articolo 635, secondo comma, n. 1), relativo al reato di danneggiamento di edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati;
- l'articolo 639, secondo comma, secondo periodo, in tema di reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, in particolare, per il fatto commesso su cose di interesse storico o artistico;
- gli articoli 733, sul danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, e 734 in tema di distruzione o deturpamento di bellezze naturali.

Con riferimento al Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42/2004 sono abrogati:

- l'articolo 170, sull'uso illecito dei beni culturali, incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità;
- l'articolo 173, in tema di violazioni in materia di alienazione;
- l'articolo 174, in tema di uscita o esportazione illecite;
- l'articolo 176, che punisce chi si impossessa illecitamente di beni culturali appartenenti allo Stato;
- l'articolo 177, che prevede una riduzione di pena in caso di collaborazione per il recupero dei beni culturali;
- l'articolo 178, che punisce la contraffazione di opere d'arte;
- l'articolo 179, che prevede la non punibilità per chi produce copie di beni artistici o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita o anche ai restauri.

La **relazione tecnica**, come segnalato, risulta riferita al testo originario, formulato in termini di delega legislativa e corredato di una clausola di invarianza finanziaria, non presente nel nuovo testo in esame.

Si riportano di seguito talune considerazioni formulate dalla relazione tecnica in relazione ad alcuni principi di delega, non più presenti nel testo, ma corrispondenti a previsioni ora formulate come norme di diretta applicazione.

Il principio direttivo recante norme sul ravvedimento (attuale articolo 1, capoverso articolo 518-*sexiesdecies*), che prevede diminuzioni di pena per coloro i quali si attivano concretamente nel fornire aiuto all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto delittuoso o

nell'individuazione del suo autore, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico di amministrazioni pubbliche, potendosi anzi ipotizzare al riguardo che ne derivi una diminuzione di spesa, considerato che l'ausilio fornito alle forze di polizia e alla magistratura dalle persone coinvolte nel fatto appare suscettibile di tradursi in un minor dispendio di tempo e di risorse finanziarie per individuare i colpevoli, con i positivi effetti che da ciò discendono.

Il principio direttivo concernente l'utilizzazione dei beni mobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria (attuale articolo 1, capoverso articolo 518-*septiesdecies*, terzo comma) per cui si prevede che le navi, le imbarcazioni, i natanti, gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali siano affidati in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei medesimi beni, non comporta oneri finanziari, in quanto il sequestro del corpo del reato è disposto dall'autorità giudiziaria (articolo 253 del codice di procedura penale) ed è la medesima autorità a decidere sull'affidamento in custodia (articolo 259 del codice di procedura penale) nonché sull'eventuale restituzione (articolo 263 del codice di procedura penale). È quindi implicito che l'autorità giudiziaria accoglierà l'eventuale richiesta di affidamento dei beni in argomento, avanzata dagli organi di polizia, solo quando sia ragionevolmente certa la successiva confisca dei medesimi beni, ai sensi dell'articolo 240 del codice penale. Conseguentemente, non si pone alcun problema di oneri connessi all'eventuale restituzione al legittimo proprietario.

Il principio direttivo concernente le cause di non punibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria (attuale articolo 4) non comporta nuovi o maggiori oneri a carico di amministrazioni pubbliche, anche diverse dallo Stato. Con riferimento all'originaria formulazione della norma quale principio di delega legislativa, la RT precisava che anche i relativi decreti legislativi avrebbero potuto trovare attuazione senza l'impiego di risorse umane, finanziarie o strumentali ulteriori rispetto a quelle attualmente disponibili.

Sul principio direttivo concernente la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni (attuale articolo 3), la RT non ravvisa nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il principio direttivo che detta misure per la confisca delle cose utilizzate per commettere il reato nonché di quelle che ne sono il prodotto o il profitto (attuale articolo 1, capoverso art. 518-*septiesdecies*, primo e secondo comma) non appare suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si evidenzia che le norme assumono carattere ordinamentale. Non si formulano pertanto osservazioni anche in considerazione degli elementi desumibili dalla relazione tecnica riferita al testo originario. In proposito andrebbe peraltro acquisita conferma che le ipotesi di confisca previste non comportino riflessi per la finanza pubblica.